

CONVENZIONE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI FINALIZZATI A CONTRASTARE L'INSORGENZA DI FOCOLAI DELLE MALATTIE DIFFUSIVE DEL BESTIAME COMPRESE L'INFLUENZA AVIARIA E LA PESTE SUINA AFRICANA – REGIONI EMILIA-ROMAGNA E LOMBARDIA - CIG A021A16BB5

TRA

Agenzia Regionale Intercent-ER, (di seguito nominata, per brevità, anche Agenzia), con sede legale in Bologna, Viale Aldo Moro n. 38, in persona del Direttore e legale rappresentante, Dott.ssa Sabrina Amerio;

E

Cooperativa Agricola del Bidente, sede legale in Civitella di Romagna, via S. Martino in Varolo, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Forlì Cesena, P. IVA IT00290070408, e all'albo Soc. Coop. Mutualità Prevalente n. 0109887, domiciliata ai fini del presente atto in Civitella di Romagna, via S. Martino in Varolo, in persona del Sig. Ido Bezzi legale rappresentante (di seguito nominata, per brevità, anche "**Fornitore**");

PREMESSO

- a)** che l'Agenzia, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all'individuazione del Fornitore per l'affidamento dei servizi finalizzati a contrastare l'insorgenza di focolai delle malattie diffuse del bestiame comprese l'influenza aviaria e la peste suina africana per le Regioni Emilia-Romagna e Lombardia, mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara inviato alla G.U.U.E. il 24/10/2023;
- b)** che è stato sottoscritto con ARIA S.p.A. (a ciò delegata da Regione Lombardia con nota prot. G1.2023.0017123 del 05/05/2023 - agli atti dell'Agenzia con Prot. n. 30790 del 24/05/2023), un Accordo di Servizio per l'espletamento della "PROCEDURA APERTA PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI FINALIZZATI A CONTRASTARE L'INSORGENZA DI FOCOLAI DI MALATTIE DIFFUSIVE DEL BESTIAME" agli atti dell'Agenzia con Prot. 20/10/2023.0055503.E;
- c)** che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile, nei modi e nelle forme disciplinati dalla presente Convenzione e da tutta la documentazione di gara, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini stabiliti;
- d)** che la Regione Emilia-Romagna e la Regione Lombardia emetteranno ciascuna il proprio ordinativo di fornitura (Regione Emilia-Romagna su piattaforma SATER e Regione Lombardia su piattaforma NECA), relativo all'attività tecnico organizzativa per la prevenzione del rischio di diffusione di eventuali focolai delle malattie diffuse del bestiame compresa l'influenza aviaria

e la peste suina africana, nel territorio regionale. Tale ordinativo verrà sottoscritto come contratto in favore delle Aziende Sanitarie/Agenzie Tutela Salute del territorio delle regioni interessate;

- e) che le Aziende Sanitarie/Agenzie Tutela Salute dei territori regionali interessati, nel caso di sospetto di infezione, di infezione accertata o in tutti i casi di abbattimenti disposti dall'autorità competente che dovessero interessare azienda/e agricole/zootecniche site nel territorio di loro competenza, aderiranno alla Convenzione con un proprio Ordinativo di Fornitura (le Aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna su piattaforma SATER e le Agenzie Tutela Salute della Regione Lombardia su piattaforma NECA);
- f) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della gara di cui sopra a tal fine indetta dall'Agenzia e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- g) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- h) che il Fornitore ha presentato valida documentazione amministrativa, tecnica e l'offerta economica ai fini della stipula della presente Convenzione;
- i) che nei confronti del Fornitore sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara e lo stesso ha presentato quanto previsto nel Disciplinare di gara e nei suoi allegati per la stipula della Convenzione;
- j) che il Fornitore ha stipulato/in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile, richiesta ai fini di legge nonché per la stipula della presente Convenzione;
- k) che il Fornitore ha presentato l'autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale, di cui all'articolo 26 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo 81 del 2008 e s.m.i., nonché l'ulteriore documentazione richiesta ai fini della stipulazione della presente Convenzione;
- l) che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per l'Agenzia nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonti di obbligazione.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, il Capitolato Tecnico, l'elenco dei servizi aggiudicati al Fornitore, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica sono fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 2 - Definizioni

Nell'ambito della Convenzione si intende per:

- a) Amministrazioni Contraenti:** Amministrazioni Regionali/Aziende Sanitarie/Agenzie Tutela Salute su richiesta delle quali il Fornitore si impegna a eseguire i servizi oggetto della presente Convenzione;
- b) Convenzione:** il presente Atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
- c) Fornitore:** l'Impresa, il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o il Consorzio o la Rete di Imprese risultata/o aggiudicataria/o e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;
- d) Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto):** il documento, disponibile sul Sito delle Convenzioni, con il quale le Amministrazioni Contraenti comunicano la volontà di acquisire le prestazioni oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;
- e) Punto Ordinante»:** il referente dell'Amministrazione contraente legittimato ad emettere e sottoscrivere l'Ordinativo di Fornitura
- f) Sito agenzia Intercent-ER:** spazio web sul Portale internet all'indirizzo <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, dedicato e gestito dalla Agenzia, contenente un'area riservata a ciascuna Convenzione.
- g) Sito ARIA S.p.A.:** spazio web sul Portale internet all'indirizzo www.ariaspa.it, dedicato e gestito da ARIA S.p.A., contenente un'area riservata a ciascuna Convenzione.

Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'erogazione dei servizi oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura è regolata in via graduata:
 - a) dalle clausole della presente Convenzione e dagli Allegati ivi richiamati, in particolare dal Capitolato Tecnico, dall'Offerta Tecnica e dall'Offerta Economica dell'Aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dai regolamenti di accesso e utilizzo delle Convenzioni riportati sul Sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte del presente Atto;

- c) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 36/2023 e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
 - d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e suoi allegati e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nei Capitolato Tecnico e suoi allegati, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Agenzia, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nei Capitolato Tecnico e suoi allegati.
 3. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
 4. L'aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso di Convenzione.
 5. In relazione agli ordinativi emessi dalla Regione Lombardia:
 - I. Il Fornitore dichiara di aver preso visione ed espresso piena e incondizionata accettazione del "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali" (di seguito «Patto di Integrità») Allegato al Disciplinare di gara e si obbliga ad uniformarsi ed improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, ivi contenuti. Il Fornitore si impegna inoltre a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione.
 - II. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del "Codice Etico per il personale dipendente e collaboratori di ARIA" (di seguito «Codice Etico») approvato con Delibera consiliare e pubblicato sul sito istituzionale della stessa www.ariaspa.it Sezione Società Trasparente - Disposizioni Generali – Atti generali, e si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai principi in esso contenuti.
 - III. Il Fornitore dichiara, inoltre, di aver preso visione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001 (di seguito «M.O.G.»), adottato da ARIA S.p.A., pubblicato sul sito istituzionale della stessa www.ariaspa.it Sezione Società Trasparente - Disposizioni Generali – Atti generali, e si impegna a porre in essere comportamenti ad esso conformi e comunque aderenti ai dettami del D.lgs. n. 231/2001.
 - IV. Il Fornitore dichiara, inoltre, di conoscere le previsioni della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (di seguito c.d. «Legge Anticorruzione»), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 13 novembre 2012, e si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai suoi principi.
 - V. Il Fornitore è consapevole che l'inosservanza del Patto di Integrità, dei principi del Codice Etico, del Modello e della Legge Anticorruzione integra un inadempimento grave degli obblighi di cui alla presente Convenzione che legittima ARIA S.p.A. a risolvere la stessa

ipso iure e con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile.

- VI. Ove applicabile, qualora il Fornitore metta a disposizione di ARIA S.p.A. proprie risorse per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il Fornitore stesso si impegna a far sottoscrivere loro la dichiarazione di avvenuta presa visione del Patto di Integrità, del Codice Etico di ARIA, del Modello e Legge Anticorruzione, e si impegna a che gli stessi ne rispettino le previsioni e i principi. In caso di violazione dell'anzidetto impegno, ARIA S.p.A. sarà legittimata ad azionare la clausola risolutiva espressa di cui al precedente punto.
- VII. Il Fornitore dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di ARIA S.p.A. e/o delle Amministrazioni contraenti per il triennio successivo alla conclusione del rapporto.

- 6. Gli Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione sono: il Capitolato Tecnico, e l'offerta tecnica anche se non materialmente allegata.

Articolo 4 - Oggetto

- 1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei contratti per l'affidamento di *Servizi finalizzati a contrastare l'insorgenza di focolai delle malattie diffusive del bestiame comprese l'influenza aviaria e la peste suina africana per le Regioni Emilia-Romagna e Lombardia*, che qui si intendono integralmente richiamati, le cui prestazioni sono dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico.
- 2. Il Fornitore medesimo si obbliga ad accettare gli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti), emessi:
 - dalla Regione Emilia-Romagna e dalla Regione Lombardia per l'attività tecnico organizzativa per la prevenzione del rischio di diffusione di eventuali focolai delle malattie diffusive del bestiame compresa l'influenza aviaria e la peste suina africana nei territori regionali, per le quali sia richiesto l'abbattimento obbligatorio ai sensi della normativa nazionale e comunitaria (attività di cui al punto 2 lettera a) del Capitolato Tecnico). Tale Ordinativo di Fornitura, con durata fino al 36° mese dalla data di emissione dell'ordinativo stesso, verrà sottoscritto come contratto in favore delle Aziende USL/Agenzie Tutela Salute dei territori regionali.
 - dalle Aziende Sanitarie/Agenzie Tutela Salute dei rispettivi territori regionali per gli eventuali interventi previsti nel caso di sospetto di infezione, di infezione accertata o in tutti i casi di abbattimenti disposti dall'autorità competente (attività di cui al punto 2 lettera b) del Capitolato Tecnico). Tali ordinativi verranno emessi solo in caso del verificarsi dell'evento e per l'importo stimato in via presuntiva in base ai prezzi definiti dal Fornitore per le specifiche attività che verranno richieste per l'intervento da eseguire.
 - L'importo massimo spendibile in Convenzione risulta di € 20.646.800,00 così ripartito:

- € 646.800,00 da ripartire in parti uguali tra Regione Emilia-Romagna e Regione Lombardia per le attività di cui al punto 2 lettera a) del Capitolato Tecnico;
 - € 7.000.000,00 per la Regione Emilia-Romagna per le attività punto 2 lettera b) del Capitolato Tecnico;
 - € 13.000.000,00 per la Regione Lombardia per le attività punto 2 lettera b) del Capitolato Tecnico;
- Nel triennio di durata della Convenzione, nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata della Convenzione, sia esaurito l'importo massimo spendibile, pari a € 20.000.000,00, riferito alle attività di cui al punto 2 lettera b) del Capitolato Tecnico, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo fino alla concorrenza di un quinto, ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D. lgs. n. 36/2023;

Con riferimento ai servizi oggetto della Convenzione si evidenzia che solo le attività di cui al punto 2 lettera a) del Capitolato Tecnico, sono certe e quindi richiedibili sin dall'attivazione esclusivamente dalla Regione Emilia e dalla Regione Lombardia, mentre le attività operative di intervento, di cui al punto 2 lettera b) del Capitolato Tecnico, in quanto dipendenti dal manifestarsi dell'evento, verranno attivate esclusivamente dalle Aziende Sanitarie/Agenzia Tutela Salute nei casi in cui l'Autorità competente stabilisca, al fine di impedire la diffusione della malattia, l'abbattimento degli animali infetti o sospetti di infezione e tutte le azioni a ciò conseguenti, così come riportato nel Capitolato Tecnico.

3. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Contraenti ad eseguire i servizi oggetto del presente Atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità indicate nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, nonché a prestare tutti i servizi connessi nella misura richiesta dalle stesse Amministrazioni Contraenti mediante gli Ordinativi di Fornitura, il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile, pari a Euro 20.646.800,00, IVA esclusa
4. Le Aziende Sanitarie del territorio dell'Emilia-Romagna e le Agenzie Tutela Salute del territorio della Lombardia, nel caso di sospetto di infezione, di infezione accertata o in tutti i casi di abbattimenti disposti dall'autorità competente che dovessero interessare azienda/e agricole/zootecniche site nel territorio di loro competenza, aderiranno alla Convenzione con un Ordinato di Fornitura per un importo pari al valore calcolato in base ai prezzi definiti dal Fornitore, di cui all'articolo Corrispettivi; per le specifiche attività che verranno richieste per l'intervento da eseguire.
5. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti conclusi dalle Amministrazioni Contraenti, e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione per le stesse nei confronti del Fornitore, che sorge solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura.

6. Le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura non sono affidate al Fornitore in esclusiva e, pertanto, le Amministrazioni Contraenti, per quanto di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente, potranno affidare, in tutto o in parte, le stesse attività anche a soggetti terzi diversi dal Fornitore
7. L'Agenzia si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l'incremento o il decremento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della presente Convenzione sia esaurito l'importo massimo spendibile, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo di un quinto. In tal caso il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione.
8. Fermo restando quanto sopra, la Agenzia potrà altresì, nel corso dell'esecuzione, apportare variazioni secondo quanto previsto dall'art. 120 del Codice.

Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione

1. L'utilizzo della Convenzione comporta la registrazione ai sistemi SATER e NECA dei Punti Ordinanti.
2. Le Amministrazioni Contraenti utilizzano la Convenzione mediante l'emissione di Ordinativi di Fornitura sottoscritti dai Punti Ordinanti (Regione Emilia-Romagna e le Aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna su piattaforma SATER e la Regione Lombardia e le Agenzie Tutela Salute della Regione Lombardia su piattaforma NECA) ed inviati al Fornitore.
3. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nell'importo massimo spendibile oggetto della Convenzione stessa.

Articolo 6 - Modalità di conclusione

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti con le Amministrazioni Contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura inviati o trasmessi dalle Amministrazioni Contraenti stesse.
2. Gli Ordinativi di Fornitura vengono compilati dai Punti Ordinanti tramite i sistemi individuati.
3. Qualora non fosse possibile eseguire la prestazione dei servizi oggetto dell'Ordinativo di Fornitura, anche solo in parte il Fornitore è tenuto a comunicare per iscritto tale impossibilità alle Amministrazioni Contraenti entro due giorni lavorativi dall'emissione dell'Ordinativo di Fornitura. In tale caso l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di recedere in tutto o in parte dall'Ordinativo secondo le modalità previste nella presente Convenzione.

4. Il Fornitore, come espressamente previsto all'articolo "Clausola Sociale", si impegna preliminarmente all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura a redigere un programma di inserimento lavorativo, nel rispetto delle modalità riportate nel suddetto articolo
5. Nei casi eccezionali di sospensione o interruzione del NECA per malfunzionamento, ARIA S.p.A. comunicherà al Fornitore ed alle Amministrazioni Contraenti la modalità alternativa di formazione ed invio dell'Ordinativo di Fornitura. In tale ipotesi:
 - a. sarà cura del Fornitore verificare che l'Ordinativo di Fornitura provenga da una delle Amministrazioni Contraenti legittimate all'utilizzo della presente Convenzione;
 - b. è a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità delle Amministrazioni Contraenti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, il Servizio oggetto di tali contratti non verrà conteggiato nell'Importo Massimo Contrattuale oggetto della presente Convenzione;
 - c. il Fornitore è tenuto a verificare la completezza, la correttezza e la chiarezza dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto. In caso di mancanza di uno dei predetti requisiti sarà compito del Fornitore contattare l'Amministrazione Contraente e chiedere l'invio di un nuovo Ordinativo di Fornitura, che recepisca le opportune correzioni. In tal caso l'Amministrazione Contraente potrà emettere un nuovo Ordinativo di Fornitura, secondo le indicazioni sopra riportate;
 - d. ove il Fornitore intenda non dare esecuzione all'Ordinativo di Fornitura, motivando detta scelta sul presupposto che il soggetto richiedente non sia un'Amministrazione legittimata ad utilizzare la presente Convenzione ovvero abbia ricevuto Ordinativi di Fornitura oltre la concorrenza dell'Importo Massimo Contrattuale, dovrà tempestivamente e comunque entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento dell'Ordinativo, informare, spiegando le ragioni del rifiuto, l'Amministrazione Contraente e ARIA S.p.A. che effettuerà le verifiche del caso, ai fini della determinazione finale;
 - e. qualora venga richiesto da ARIA S.p.A., il Fornitore, entro un giorno lavorativo dalla richiesta, ha l'obbligo di dare riscontro alla medesima, anche per via telematica, sullo stato di ciascun Ordinativo di Fornitura.

Articolo 7 - Durata

1. Fermo restando l'importo massimo spendibile di cui all'articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 4, comma 8, la presente Convenzione, per la quota di pertinenza della Regione Emilia-Romagna ha una durata di 36 mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione. Esclusivamente per la quota di pertinenza della Regione Lombardia la scadenza

della Convenzione si dovrà ritenere prorogata fino al 36 esimo mese dalla sottoscrizione dell'Ordinativo di fornitura che verrà emesso dalla Regione Lombardia sulla piattaforma Neca.

2. Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata sia stato esaurito l'importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato dell'articolo 4, comma 8, la Convenzione verrà considerata conclusa.
3. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni possono aderire alla Convenzione, per emettere Ordinativi di Fornitura. La Convenzione resta comunque valida, efficace e vincolante per la regolamentazione degli OdF e per tutto il tempo di vigenza e durata dei medesimi.
4. Le singole prestazioni ed i relativi servizi richiesti dalle Amministrazioni mediante gli Ordinativi di Fornitura avranno tutti una durata massima pari a 36 mesi dalla data di emissione dell'Ordinativo di fornitura.
5. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto e dei singoli contratti di fornitura.
6. Se, per qualsiasi motivo cessi l'efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi, soprattutto nel caso in cui gli stessi vengano successivamente affidati a Ditte diverse dal medesimo Fornitore.

Articolo 8 - Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e dagli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico ovvero nell'Offerta Tecnica, presentata dal Fornitore se migliorativa. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni

tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, o, comunque, della Agenzia/Azienda, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Agenzia/Azienda e le Amministrazioni Contraenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
6. In adempimento agli obblighi normativi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., l'Amministrazione Contraente presso cui deve essere eseguito l'Ordinativo di Fornitura, prima dell'inizio dell'esecuzione e sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto, si impegna ad allegare il D.U.V.R.I., riferendolo agli eventuali rischi specifici da interferenza esistenti nell'ambiente in cui il Fornitore è destinato ad operare, nonché alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività e quantifica gli eventuali oneri correlati. Detto documento, eventualmente integrato e/o modificato in accordo con il Fornitore, deve essere debitamente firmato per accettazione dal Fornitore medesimo, pena la nullità dell'Ordinativo di Fornitura.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni Contraenti e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle Amministrazioni nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Agenzia/Azienda, nonché alle Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
10. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni Contraenti e/o all'Agenzia/Azienda, per quando di rispettiva ragione, di ogni circostanza che

abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura.

11. Resta espressamente inteso che l'Agenzia/Azienda può essere considerata responsabile solo ed esclusivamente nei confronti del Fornitore, per l'emissione di eventuali propri Ordinativi di Fornitura e non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti.
12. Inoltre, ogni Amministrazione Contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.

Articolo 9 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:
 - a) eseguire tutti i servizi oggetto della Convenzione, dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, ove migliorativa, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara;
 - b) garantire la continuità dei servizi presi in carico coordinandosi per la esecuzione delle prestazioni con eventuali Fornitori a cui è subentrato;
 - c) adottare nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti delle Amministrazioni nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;
 - d) erogare i servizi oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Agenzia di monitorare la conformità della prestazione dei servizi alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura, e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
 - e) dotare il personale dei dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa, e di tutte le attrezzature necessarie per l'espletamento del servizio;
 - f) osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;
 - g) su richiesta scritta dell'Agenzia/Azienda o delle singole Amministrazioni Contraenti, il Fornitore dovrà presentare il libro unico del lavoro. Nel caso di inottemperanza agli obblighi ivi precisati accertati dalla richiedente, la medesima comunicherà, al Fornitore e se necessario all'Ispettorato del Lavoro, l'inadempienza accertata e procederà ad una

detrazione del 20% sul valore del corrispettivo corrisposto dovuto ovvero alla sospensione del pagamento dei successivi corrispettivi, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. La detrazione del 20% sarà applicata fino al momento in cui l'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che gli obblighi predetti siano integralmente adempiuti. Per tali detrazioni il Fornitore non può opporre eccezioni alla richiedente né ha titolo per un eventuale risarcimento del danno;

2. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla Agenzia/Azienda in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione delle forniture secondo quanto previsto al successivo articolo 13.
3. Il Fornitore si impegna a pagare i propri fornitori nei termini di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i., che prevede che il periodo di tempo per il pagamento tra imprese non possa essere superiore ai 30 (trenta) giorni, salvo diversa pattuizione concordata tra le parti, da provare per iscritto. A tal fine, il Fornitore si impegna a produrre all'atto della stipula e, successivamente, in corso di esecuzione contrattuale su richiesta specifica dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 – secondo il MODELLO DI DICHIARAZIONE RISPETTO TERMINI PAGAMENTO FORNITORI D.Lgs. n. 231/2002” – che attesti il rispetto dei termini sopraindicati. La mancata produzione di tale dichiarazione nei tempi indicati nella suddetta richiesta di ARIA S.p.A. verrà valutata ai fini dell'applicazione delle medesime penali previste per l'inadempimento contrattuale.
4. Il Fornitore autorizza ARIA S.p.A. a pubblicare su NECA il progetto tecnico e/o eventuali schede tecniche e ogni altra informazione si rivelasse utile alle Amministrazioni. ARIA S.p.A. si riserva il diritto di chiedere e pubblicare ulteriore materiale e non si assume la responsabilità per eventuali divulgazioni da parte di terzi.

Articolo 10 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula della presente Convenzione alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.
6. Si applicano le disposizioni di cui all' art.11 comma 6 del D.lgs. n. 36/2023.

Articolo 11 - Modalità e termini di esecuzione del servizio

1. Nel rispetto delle modalità di seguito stabilite e nei luoghi indicati dalle Amministrazioni, il Fornitore si obbliga a prestare i servizi dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica.
2. L'erogazione della prestazione si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuno escluso.
3. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l'esecuzione di ciascuna prestazione deve avvenire secondo quanto disciplinato nel Capitolato Tecnico ovvero nell'Offerta Tecnica se migliorativa, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e le singole Amministrazioni.
4. Per gli ordinativi emessi, ai sensi della Legge di Bilancio 2018, ai commi 411-415, relativa agli obblighi delle Pubbliche Amministrazioni di emissione dell'ordine elettronico verso il Nodo Smistamento Ordini, considerate inoltre per la Regione Emilia Romagna le disposizioni della Legge Regionale n. 11/2004 e s.m.i. e dei conseguenti atti attuativi (Delibera di Giunta Regionale 287/2015), gli Enti e le Aziende dei Servizi Sanitari Regionali devono emettere gli ordini esclusivamente in forma elettronica attraverso la rete PEPPOL inviandoli al seguente PARTICIPANT ID 0210:00290070408.
5. Inoltre, quanto alla Regione Emilia-Romagna il Fornitore dovrà garantire l'invio degli eventuali documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate. Il Fornitore dovrà, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell'Agenzia Intercent-ER <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo Telematico di Interscambio NoTI-ER.
6. In alternativa, le Imprese potranno utilizzare le funzionalità semplificate per la ricezione degli ordini e l'invio dei documenti di trasporto elettronici PEPPOL che sono messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent-ER all'indirizzo <https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/> previa registrazione.

Articolo 12 - Clausole Sociali

1. Fermo restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario della Convenzione è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nella Convenzione, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del contratto applicato tra quelli indicati al punto 3 del Disciplinare di gara.
2. Si prevede che, su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali o dei sindacati di categoria, il Fornitore uscente, il Fornitore entrante, l'Amministrazione contraente, con l'eventuale coinvolgimento della Agenzia/Azienda, siano tenuti ad espletare, prima dell'avvio delle attività, un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti al fine di garantire il rispetto della clausola sociale, la corretta applicazione contrattuale a tutela dei diritti e della retribuzione dei lavoratori e definire le modalità di ricorso al subappalto.

Articolo 13 - Servizi connessi

Oltre ai servizi oggetto della Convenzione, il Fornitore si obbliga a prestare i seguenti servizi il cui costo è compreso nel corrispettivo. Tali servizi sono:

- **Servizio di reportistica:** Per ogni giorno di intervento, il Fornitore dovrà compilare un rapporto contenente:
 - il numero ed il nominativo degli operatori messi a disposizione, con indicazione per ciascuno dell'attività assegnata e del numero di ore di lavoro effettuate mediante compilazione del registro di cantiere;
 - i dati relativi alle carcasse, prodotti zootecnici, materiali in genere raccolti per il successivo invio alla distruzione, le prestazioni rese e le eventuali specifiche indicazioni o prescrizioni impartite dai Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie/Agenzie Tutela Salute;
 - I dati dei materiali utilizzati per l'abbattimento e la disinfezione.

Resta inteso che le Amministrazioni Contraenti si riservano la facoltà di richiedere la consegna di report contenenti informazioni aggiuntive a quelle sopra elencate.

Il rapporto, vistato dal Servizio Veterinario dell'Azienda sanitaria/Agenzia Tutela Salute competente, dovrà essere inviato al competente settore regionale. Il Fornitore dovrà inoltre trasmettere alle Aziende Sanitarie/Agenzie Tutela Salute le voci di spesa dettagliate/aggregate come previste dalla normativa comunitaria in materia di cofinanziamento, secondo le indicazioni fornite a livello Regionale

Il Settore regionale competente si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore una sintetica relazione tecnica sulle attività svolte.

- **Numero dedicato:** il Fornitore si impegna, alla stipula della Convenzione, a mettere a disposizione un numero di telefono e un indirizzo e-mail, attivo per tutto l'anno dalle ore 9.00 alle ore 17.00 per le operazioni di pronto intervento, per bonifiche ambientali da incidenti rilevanti, nonché per tutte le richieste e le esigenze anche urgenti riferite al servizio e per l'inoltro di reclami.

Articolo 14 - Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Amministrazione in forza degli Ordinativi di Fornitura sono calcolati sulla base dei prezzi unitari di cui all'offerta economica:

Descrizione attività			Prezzo unitario
1	Attività tecnico organizzativa per la prevenzione del rischio di diffusione di eventuali focolai delle malattie diffuse del bestiame comprese l'influenza aviaria e la peste suina africana nei territori delle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia per 36 mesi.	Regione Emilia-Romagna	€ 323.400,00
		Regione Lombardia	€ 323.400,00
	Totale complessivo (Iva esclusa) € 646.800,00		
2	<u>Costo orario per operatore per il servizio di abbattimento</u> comprensivo di tutte le spese (attività del coordinatore, costi di amministrazione, logistica, materiali e mezzi, DPI, disinfettanti) riferito alle modalità di <u>abbattimento individuale o, nel caso degli avicoli, per l'uso della CO₂ in contenitori o cassoni.</u>		€ 114.00
	In caso di abbattimento per malattie diverse dalla influenza aviaria a rischio zoonosico, il costo orario del servizio offerto verrà decurtato del 25%.		
3	<u>Costo orario per operatore per il servizio di abbattimento</u> comprensivo di tutte le spese (attività del coordinatore, costi di amministrazione, logistica, materiali e mezzi, DPI, disinfettanti) <u>riferito alle modalità di abbattimento non individuale attraverso l'utilizzo di azoto</u> (* Il costo dell'azoto verrà corrisposto al prezzo a metro cubo indicato in offerta, dietro presentazione di regolare fattura).		€ 91,20
	Prezzo a m ³ dell'azoto		€ 0,66
	In caso di abbattimento per malattie diverse dalla influenza aviaria a rischio zoonosico, il costo orario del servizio offerto verrà decurtato del 25%.		
4	<u>Costo orario per operatore per l'esecuzione del servizio di disinfezione e bonifica</u> comprensivo di tutte le spese (attività del coordinatore, costi di amministrazione, logistica, materiali e mezzi, DPI, disinfettanti)		€ 54,15
	In caso di operazioni di disinfezione e bonifica per malattie diverse dalla influenza aviaria a rischio zoonosico, il costo orario del servizio offerto verrà decurtato del 20%.		
Per i servizi di abbattimento e di disinfezione in caso di utilizzo, per il singolo focolaio, di un numero di operatori superiori a 20, dal 21° in poi il costo orario per operatore viene ridotto del 15%.			

Per l'accantieramento verrà riconosciuto un costo fisso di allestimento e rimozione cantiere pari a:

- € 2.700,00 (IVA esclusa) in caso di malattie degli avicoli (ad es. influenza aviaria, salmonellosi);
- € 5.000,00 (IVA esclusa) in caso di malattie dei suini (ad es. peste suina africana, afta epizootica);
- € 2.400,00 (IVA esclusa) per altre malattie.

2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a forniture/servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 119 comma 11 del D.lgs. n. 36/2023.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
5. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati
6. L'Agenzia/Azienda non può in nessun caso essere ritenuta responsabile dei pagamenti delle singole Amministrazioni contraenti.
7. In virtù della definizione di "centralizzazione delle committenze" di cui all'art. 62 del D.Lgs. n. 36/2023, il soggetto aggregatore come sopra rappresentato stipula la presente Convenzione a seguito dell'aggiudicazione di un appalto destinato a Stazioni Appaltanti. Si precisa che la "Stazione Appaltante" è l'Amministrazione Contraente, ossia, l'Amministrazione che utilizza la presente Convenzione mediante l'emissione di Ordinativi di Fornitura, conseguentemente obbligata al pagamento delle prestazioni nei confronti del Fornitore nonché dei relativi ed eventuali subappaltatori/subcontraenti.

Articolo 15 - Revisione prezzi

1. Qualora nel corso di esecuzione della Convenzione al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni superiore al 5%, dell'importo complessivo, su richiesta del Fornitore, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% della variazione (solo per la parte eccedente il 5%), in relazione alle

prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, la revisione è effettuata in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento della richiesta e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto/ultima revisione. Laddove sono presenti prezzi di riferimento ANAC, la revisione è effettuata sulla base dei prezzi standard rilevati dalla Autorità.

2. Delle revisioni disposte sarà data comunicazione al fornitore. La revisione dei prezzi si applica a tutti i contratti, a decorrere dalla avvenuta comunicazione.

Articolo 16 - Rinegoziazione

1. Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali.

2. Sulla parte svantaggiata grava l'onere di fornire gli elementi a comprova e, solo successivamente alla valutazione circa la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, viene riconosciuto il diritto alla rinegoziazione.

3. Se le circostanze sopravvenute di cui al comma 1 rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale.

4. Il Fornitore è tenuto a comunicare senza ritardo all'Agenzia/Azienda il verificarsi dell'evento che inibisce l'adempimento degli obblighi contrattuali. L'Agenzia, sentita ARIA valuta il sussistere delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Il Fornitore che si trovi in tali condizioni è esonerato dall'obbligo di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali e da responsabilità per danni o inadempimento, a partire dal momento in cui comunica l'evento all'Agenzia.

6. Il Fornitore deve informare l'Agenzia/Azienda non appena tali eventi cessino e lo stesso può riprendere l'adempimento delle proprie obbligazioni.

7. Qualora la durata dell'impedimento invocato sia, o diventi, insostenibile, sulla base delle esigenze della Agenzia/Azienda e delle amministrazioni contraenti, le stesse avranno il diritto di risolvere la Convenzione e/o gli Ordinativi di Fornitura.

8. Le parti convengono che, in assenza di diverso accordo, la Convenzione e gli Ordinativi di Fornitura potranno comunque essere risolti ove la durata dell'impedimento superi i 120 giorni.

Articolo 17 - Fatturazione e pagamenti

1. Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi sotto previsti.
2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato dalle Amministrazioni in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.
3. I pagamenti saranno effettuati ai sensi di legge.
4. Per gli ordinativi relativi alla Regione Emilia-Romagna l'importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente n. 46946217, dedicato alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010, intestato al Fornitore, presso Credit Agricole, e con le seguenti coordinate bancarie IBAN IT71P0623013200000046946217.

Per gli ordinativi relativi alla Regione Lombardia: ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, il pagamento dei corrispettivi dovuti sarà accreditato, a spese dell'Amministrazione Contraente, mediante bonifico sul conto corrente bancario/postale, dedicato anche al presente affidamento intestato al Fornitore come da Dichiarazione "Modello comunicazione ex art. 3 L.136 2010" che il Fornitore s'impegna a produrre all'atto della stipula. In ciascun bonifico dovrà essere indicato il CIG attribuito dall'ANAC per la Convenzione nonché il CIG derivato inerente al singolo Contratto di Fornitura come meglio specificato nel precedente comma 1, dovrà essere inserito altresì il Codice unico di progetto (CUP) relativo allo specifico Contratto di Fornitura, ove obbligatorio.

Il Fornitore dichiara che le persone delegate a operare sul conto corrente di cui al presente comma sono state comunicate ad ARIA S.p.A. in sede di stipula della presente Convenzione, con impegno a comunicare eventuali variazioni nei termini di legge. I nominativi delle persone preposte a operare sui conti correnti dedicati sono indicati nella Dichiarazione di cui al precedente capoverso.

5. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
6. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere il servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione si possono risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con

le modalità previste dalla vigente normativa, rispettivamente dalle Amministrazioni e/o dall'Agenzia.

Articolo 18 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.
2. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di Fornitura inerenti la presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.
3. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Amministrazione Contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione Contraente stessa; copia di tale comunicazione deve essere inviata per conoscenza anche alla Agenzia.
5. L' Agenzia verificherà che nei contratti di subappalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.
6. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Agenzia ed alla Amministrazione Contraente, oltre alle informazioni di cui all'art. 119 comma 2 del D.lgs. n. 36/2023 anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà della Agenzia/Azienda e della Amministrazione Contraente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
7. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.

Articolo 19 - Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;

- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
3. Quanto agli ordinativi di fornitura provenienti dalla Regione Lombardia, "NORMA DI CONTRATTO T&T PER LA TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ":
- Obblighi del Fornitore e delle filiere dei subcontraenti. Il Fornitore ed i subcontraenti, a qualunque titolo coinvolti nella esecuzione, sono tenuti al rispetto della presente norma. Al fine di garantire la tracciabilità e la trasparenza della esecuzione, il Fornitore ed i subcontraenti sono tenuti, nei modi e tempi di seguito specificati, a trasmettere alla Amministrazione Contraente, per ogni subcontratto affidato, le informazioni di cui all'articolo 119, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, quelle di cui all'articolo 3, comma 1, della Legge n. 136/2010 e s.m.i. e quelle di cui all'articolo 17, comma 3, della Legge n. 55/1990, nonché del relativo D.P.C.M. attuativo 11 maggio 1991, n. 187, e di seguito trascritte e richiamate:
 - art. 119, comma 2, D.Lgs. n. 36/2023: «L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato»;
 - art. 3, comma 1, Legge n. 136/2010 e s.m.i.: «Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società

Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni»;

- **Verifiche dell'Amministrazione Contraente.** L'Amministrazione Contraente, il Fornitore e gli Operatori Economici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, sono tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 9, della Legge n. 136/2010, di seguito trascritto: «La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge».

Nell'affidamento in qualunque forma dei subcontratti, a qualsiasi livello della filiera, il rispetto della norma è attuato con la trascrizione della presente Norma di contratto T&T nel subcontratto o con il suo richiamo esplicito da parte del Fornitore.

L'Amministrazione Contraente si riserva, in modi e tempi autonomamente definiti, di esercitare le verifiche previste sia nei subcontratti affidati al Fornitore che in quelli affidati da altri Operatori Economici a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti.

- **Informazioni da inserire nella SCHEDA T&T.** Il soggetto abilitato a operare sulla piattaforma T&T mediante autenticazione tramite SPID e/o CNS è il Fornitore. Tale autenticazione permetterà di identificare univocamente il soggetto. L'obbligo di raccogliere i dati riferiti a ciascun subcontratto mediante la compilazione della scheda T&T (rinvenibile in piattaforma) è in capo al Fornitore. I dati inseriti nella scheda T&T sono tutti quelli di cui alla D.G.R. XI/6605 del 30/06/2022 (scheda subcontratto) pagg. da 15 a 16 All. 2 ("Norma di contratto per la trasparenza e la tracciabilità"). Altre eventuali informazioni di chiarimento o integrative di quelle comunicate potranno essere richieste dall'Amministrazione Contraente al Fornitore o all'Affidatario del subcontratto a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti.
- **Tempi e Modalità di trasmissione.** La compilazione della SCHEDA T&T, a cura del Fornitore, avviene contestualmente con la trasmissione alla SA della documentazione relativa ai subcontratti (per finalità autorizzativa o di mera comunicazione). La pubblicazione della scheda sulla piattaforma avviene a seguito di validazione da parte del RUP, in esito all'istruttoria compiuta.
- **Sanzioni e penali.** A norma di quanto previsto dall'art. 3, comma 9, della Legge n. 136/2010, la mancata previsione – all'interno di qualsiasi tipologia di Subcontratto – della clausola con la

quale Affidante e Affidatario assumono gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari rende il subcontratto nullo.

È equiparato al caso dell'omessa trasmissione della SCHEDA T&T quello della trasmissione all'Amministrazione di informazioni non corrispondenti al vero. In tal caso, l'Amministrazione si riserva di darne notizia alle autorità competenti. Nel caso l'Amministrazione accerti che la presente norma non sia stata esplicitamente richiamata o trascritta in un subcontratto, ferma restando, ai sensi del comma 9, articolo 3, della Legge n. 136/2010, la sua nullità, l'Affidante del subcontratto è:

- sottoposto al pagamento di una penale pari al 10% del valore del subcontratto affidato, e comunque non inferiore a Euro 500,00.

Nel caso l'Amministrazione accerti un ritardato invio della SCHEDA T&T, l'Affidante e l'Affidatario saranno ciascuno tenuti a:

- pagare una penale pari all'1 per mille del valore del subcontratto per ogni giorno di ritardo, fino alla concorrenza del 5% del subcontratto stesso.

Nel caso l'Amministrazione Contraente accerti che la SCHEDA T&T contiene informazioni che non corrispondono al vero, oltre alla trasmissione della notizia alle competenti Autorità, si riserva il diritto di applicare nei confronti dell'Affidante e dell'Affidatario:

- una penale ciascuno, da un minimo del 5% ad un massimo del 10% del subcontratto in relazione alla gravità della non correttezza delle informazioni fornite.

Articolo 20 - Penali

A) Per gli ordinativi provenienti dalla Regione Emilia-Romagna

1. Intercent-ER e le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia degli Ordinativi di Fornitura, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, si riservano di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti relativi all'applicazione delle penali.
2. Ove si verificano inadempienze da parte del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni previste nella Convenzione e nel Capitolato Tecnico, non imputabili all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate, Intercent-ER e le Amministrazioni Contraenti, si riservano di applicare le penali di cui al presente articolo.
3. Le penali applicate saranno stabilite in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare dell'Ordinativo di Fornitura in cui si è verificata la fattispecie da cui si genera l'applicazione della penale, comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze derivanti dall'inadempimento.

4. Le penalità minime che Intercent-ER e le Amministrazioni Contraenti si riservano di applicare sono le seguenti:

Penali di competenza dell'Amministrazione Contraente:

- Nel caso di inosservanze delle norme contrattuali e per ciascuna carenza rilevata, l'Amministrazione si riserva l'insindacabilità di applicare le seguenti penalità:
 - Per ogni giorno di mancato svolgimento, ritardo o insoddisfacente esecuzione di una o più attività previste nel Capitolato Tecnico paragrafo 2 lett. a) e b), ovvero per mancata produzione della relazione sintetica di cui all'articolo 13 nei tempi concordati, una penale pari a 0,3 per mille dell'ordinativo di fornitura.

Penali di competenza delle Aziende Sanitarie/Agenzie Tutela Salute contraenti

- Per ogni giorno di mancato svolgimento, ritardo o insoddisfacente esecuzione di ciascuna delle attività previste nel Capitolato Tecnico paragrafo 2 lett. b) e per la mancata produzione del rapporto di cui all'articolo 13, ad insindacabile giudizio dell'Azienda Sanitaria/Agenzia tutela Salute contraente, verrà applicata al Fornitore, una penale pari a 0,3 per mille dell'ordinativo di fornitura.
 - Per mancato rispetto delle norme di sicurezza l'Azienda Sanitaria/Agenzia Tutela Salute contraente applicherà una penale pari a 1 per mille dell'ordinativo di fornitura, per ogni giorno in cui si siano verificati i fatti oggetto di contestazione;
5. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente Convenzione e nella documentazione nella stessa richiamata; in tali casi le Amministrazioni Contraenti, ovvero la Agenzia, applicano al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui il servizio inizia ad essere prestato in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
6. Intercent-ER, in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, segnalati dalle Amministrazioni Contraenti, potrà applicare penali dallo 0,3 per mille al 1 per mille del valore della Convenzione, rivalendosi sulla garanzia, salvo il diritto alla risoluzione della Convenzione,
7. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore agli importi di cui al comma precedente comporterà la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso l'Agenzia e/o le Amministrazioni Contraenti avranno la facoltà di ritenere definitivamente la garanzia e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
8. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati per iscritto al Fornitore dall'Amministrazione Contraente o dall'Agenzia; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel

termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio delle Amministrazioni Contraenti, che avranno richiesto l'applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

9. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
10. Le Amministrazioni Contraenti potranno applicare al fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
11. L'Agenzia in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, segnalati alla stessa dalle Amministrazioni Contraenti, salvo il diritto di risoluzione della Convenzione in relazione alla gravità ravvisata negli stessi, può applicare penali rivalendosi sulla garanzia.
12. L'Agenzia, per quanto di sua competenza, può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) dell'importo massimo complessivo della Convenzione, resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
13. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso l'Agenzia ha facoltà di ritenere definitivamente la garanzia, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

B) Per gli ordinativi provenienti dalla Regione Lombardia:

1) Con riferimento alla presente Convenzione, in ogni caso di inadempimento, non imputabile ad ARIA S.p.A. e/o all'Amministrazione Contraente, ovvero causato da forza maggiore o da caso fortuito, relativo ai livelli di Servizio stabiliti nel presente atto e relativi Allegati, sono stabilite le penali che seguono:

A. Penali relative alle modalità di consegna:

- a) in caso di mancata esecuzione delle operazioni di sopralluogo su richiesta dell'Amministrazione Contraente si applica una penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale del singolo Ordinativo di Fornitura per ogni giorno di ritardo.
- b) in caso di ritardo, non imputabile all'Amministrazione o a causa di forza maggiore o caso fortuito, di consegna entro il termine stabilito, una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale del singolo Ordinativo di Fornitura per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento

del danno;

c) nel caso in cui il Fornitore non consegni o ritardi la fornitura, come previsto dalla precedente lettera a), l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di provvedere altrove anche per qualità migliore e prezzo superiore, con diritto di rivalsa per il danno subito nei confronti del Fornitore inadempiente.

B. Penali relative ai servizi di montaggio:

a) qualora il Fornitore non esegua le operazioni di montaggio e fissaggio, una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale del singolo Ordinativo di Fornitura per ogni giorno di ritardo, non imputabile all'Amministrazione contraente o a causa di forza maggiore o a caso fortuito;

b) qualora gli imballaggi utilizzati non siano conformi ai requisiti di cui al Capitolato Tecnico, una penale pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale del singolo Ordinativo di Fornitura per ogni difformità riscontrata;

c) qualora il Fornitore non provveda al ritiro di tutti gli imballaggi al termine delle operazioni di consegna e montaggio, una penale allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale del singolo Ordinativo di Fornitura per ogni giorno di ritardo.

C. Penali relative alla corrispondenza delle consegne:

a) in caso di mancato ritiro o sostituzione dei prodotti eccedenti o difformi da quelli richiesti, non imputabili all'Amministrazione o a causa di forza maggiore o a caso fortuito, si applica una penale pari 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale del singolo Ordinativo di Fornitura per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;

b) in caso di mancato completamento di consegne parziali, non imputabile all'Amministrazione contraente o a causa di forza maggiore o a caso fortuito, si applica una penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale del singolo Ordinativo di Fornitura per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;

c) In caso di omessa comunicazione di messa fuori produzione dei prodotti si applica una penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale del singolo Ordinativo di Fornitura per ogni giorno di ritardo.

D. Penali relative al collaudo:

a) in caso di mancata conclusione positiva delle attività di collaudo, non imputabili all'Amministrazione o a causa di forza maggiore o a caso fortuito, si applica una penale pari 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale del singolo Ordinativo di Fornitura per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

2) Ove si verificassero altre inadempienze nella fornitura o inosservanze dei patti e delle condizioni contrattuali, per ARIA S.p.A. e per le Amministrazioni Contraenti vi è facoltà di applicare

una penale di € 500,00 (Euro cinquecento/00) a inadempienza, elevabile a € 1.000,00 (Euro mille/00) in caso di recidiva.

Perdurando il ritardo nella consegna o nell'inadempienza contestata oltre il periodo di giorni 30 (trenta), l'Amministrazione Contraente potrà dichiarare risolto il contratto a proprio sindacabile giudizio, provvedendo a nuovo contratto e addebitando le maggiori spese che dovessero derivare da prezzi meno favorevoli per l'Amministrazione stessa.

In ogni caso, è fatto salvo il risarcimento del maggior danno, nonché l'eventuale risoluzione contrattuale.

3) In conformità degli obblighi assunti dal Fornitore con la sottoscrizione della presente Convenzione relativi alla prestazione a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e tenuto conto del compito di ARIA S.p.A. relativo al monitoraggio del corretto adempimento di tutte le attività relative alla presente Convenzione, ARIA S.p.A. ha inoltre facoltà – ferma restando la possibilità di risolvere la Convenzione secondo quanto ivi disciplinato – di applicare le seguenti ulteriori penali: nei casi di reclami o a seguito di verifiche effettuate da ARIA S.p.A. che abbiano evidenziato non conformità, qualora emerga che il numero totale di reclami o non conformità per Lotto, riscontrati in n. 3 (tre) mesi solari sia uguale o maggiore di n. 3 (tre), il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a ARIA S.p.A. una penale di € 500,00 (Euro cinquecento/00) per trimestre.

4) Ai fini della contestazione delle penali di cui sopra, in tutte le ipotesi di inadempimento per ritardo della prestazione, anche in difetto di presentazione del reclamo, deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite nella presente Convenzione; in tal caso, l'Amministrazione Contraente e ARIA S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, applicheranno al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.

5) Constatato l'inadempimento, l'Amministrazione Contraente e/o ARIA S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, comunicheranno, tramite p.e.c., al Fornitore la contestazione e l'applicazione delle rispettive penali; quest'ultimo, potrà proporre le proprie deduzioni per iscritto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee, a giudizio dell'Amministrazione Contraente e/o di ARIA S.p.A., a giustificare l'inadempimento ovvero non pervengano nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate.

6) Le Amministrazioni Contraenti e/o ARIA S.p.A. potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, o, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva o delle eventuali altre garanzie

rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

7) Le Amministrazioni Contraenti e/o ARIA S.p.A. potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura, fermo restando, in ogni caso, il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

8) La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nella Convenzione non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

9) Restano ferme le penali indicate all'art. 19 punto 3 in relazione alla Norma di contratto T&T per la trasparenza e tracciabilità.

Articolo 21 - Garanzia definitiva

1. Con la stipula della Convenzione e dei relativi Contratti di Fornitura ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una garanzia definitiva in favore della Agenzia nella misura massima del 5% del valore della convenzione ai sensi dell'art. 117 del Codice (al netto degli oneri fiscali).
2. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'art.106, comma 8, del Codice per la garanzia provvisoria, il pagamento della rata del saldo è subordinato a quanto previsto dall'art. 117, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023
3. La garanzia deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti da essa derivanti. In caso di risoluzione, la garanzia definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni Contraenti rispettivamente sulle piattaforme SATER e NECA.
4. La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata per le finalità di cui all'art. 117, comma1, del D.Lgs. n. 36/2023 a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura.
5. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/l'Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "*Penali*", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia.
6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione. La garanzia deve essere valida ed efficace a decorrere dalla data di stipula della presente Convenzione e operare per tutta la durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione

del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 117, commi 1 e 5, del Codice) (cfr. Decreto MISE 16 settembre 2022 n. 193, Schema tipo 1.2 sub art. 2).

7. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Agenzia/Azienda, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. La garanzia può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80%. A tal fine le Amministrazioni trasmettono all'Agenzia i documenti attestanti l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali senza pendenze ostative
8. Qualora l'ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell'Agenzia.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o l'Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.

Articolo 22 - Proprietà delle attrezzature

Con riferimento a ciascun Ordinativo di Fornitura, la proprietà delle attrezzature e di tutti i materiali necessari a svolgere le prestazioni resta in capo al Fornitore che rimane unico responsabile della custodia.

Articolo 23 - Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Agenzia, nonché le Amministrazioni Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. n. 51/2018 in materia di riservatezza.

Articolo 24 - Risoluzione

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti attuativi e della presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti potranno risolvere ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati.
2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa, dall'Amministrazione Contraente e/o dalla Agenzia, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione Contraente e/o la Agenzia hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione e di ritenere definitivamente la garanzia, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall' art. 122 del D.lgs. n. 36/2023, l'Amministrazione Contraente può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, i singoli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:
 - a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all'articolo 122 del D.lgs. n. 36/2023;
 - b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;

- c) mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Garanzia definitiva";
 - d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
 - f) mancata rispondenza tra i servizi erogati e quelli offerti in gara;
 - g) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
 - h) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
 - i) nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
 - j) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";
4. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall' art. 122 del D.lgs. n. 36/2023, l'Agenzia, può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nelle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, la Convenzione nei seguenti casi:
- a) nel caso in cui almeno 3 (o numero diverso se del caso) Amministrazioni Contraenti abbiano risolto il proprio ordinativo di Fornitura ai sensi dei precedenti commi.
 - b) mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Garanzia definitiva";
 - c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
 - e) mancata rispondenza tra i servizi erogati e quelli offerti in gara;
 - f) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
 - g) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
 - h) nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
 - i) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";
 - j) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
 - k) in caso di risoluzione della Convenzione per la violazione degli obblighi ed impegni previsti nel Patto di Integrità, l'Agenzia, in accordo con ARIA, procederà all'incameramento dell'intera cauzione definitiva prestata dal Fornitore, fatto salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.

5. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore delle Amministrazioni Contraenti.
6. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/degli Ordinativo/i di Fornitura, l'Agenzia e/o le Amministrazioni Contraenti hanno diritto di escutere la Garanzia prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/degli Ordinativo/i di Fornitura risolto/i.
7. Ove non sia possibile escutere la Garanzia, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o della Agenzia/Azienda al risarcimento dell'ulteriore danno.
8. Si precisa che, le cause di risoluzione di cui sopra possono riguardare la Convenzione e/o l'Ordinativo di Fornitura. In tal caso l'Agenzia e/o le Amministrazioni Contraenti, per le parti di loro rispettiva competenza, possono risolvere la Convenzione e/o l'Ordinativo di Fornitura.
9. Nel caso di risoluzione degli Ordinativi di fornitura, il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell'Ordinativo di fornitura.
10. In ragione di quanto stabilito nella documentazione di gara di cui alle premesse, in caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione per grave inadempimento, l'Agenzia si riserva di procedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs. n. 36/2023 (rubricato «Esecuzione o completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato»).

Articolo 25 - Recesso

1. Ai sensi dell'art.123 del D.Lgs. n. 36/2023, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le Amministrazioni Contraenti e/o l'Agenzia, per quanto di proprio interesse, hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dai singoli Ordinativi di Fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo P.E.C. o con lettera raccomandata a/r.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore,

- custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - iii) qualora taluno dei componenti l'Organo dell'Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
 - iv) Si conviene altresì che le singole Amministrazioni Contraenti, in coincidenza con la scadenza del proprio bilancio triennale, potranno recedere in tutto o in parte dal proprio Ordinativo di Fornitura nell'ipotesi in cui, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di impegni pluriennali di spesa, le risorse stanziare nel proprio bilancio annuale o pluriennale non risultino sufficienti per la copertura degli impegni di spesa derivanti dall'ulteriore durata del medesimo Ordinativo di Fornitura. Tale ipotesi integra e sostanzia a tutti gli effetti una ulteriore giusta causa di recesso.
 - v) L'Amministrazione Contraente, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa Amministrazione, che abbiano incidenza sull'esecuzione della prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dall'Ordinativo di Fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r o P.E.C..
 - vi) Nei casi di cui ai commi precedenti il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.
 - vii) L'Amministrazione Contraente può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r o P.E.C., purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
 - viii) In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti.

Articolo 26 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti, e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa a beneficio anche delle Amministrazioni Contraenti e dei terzi, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare, detta polizza tiene indenne le Amministrazioni Contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni Contraenti ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni Contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 27 - Subappalto

1. Fermo restando che non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione, nonché la prevalente esecuzione delle medesime, il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: servizi connessi all'agricoltura, alla silvicoltura, all'orticoltura, all'acquacoltura e all'apicoltura.
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, alla Agenzia o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dalla Agenzia. Il Fornitore si impegna a depositare presso la Agenzia medesima, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la dichiarazione del subappaltatore attestante

l'assenza delle cause di esclusione e il possesso dei requisiti di ordine speciale ove previsti. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all'Amministrazione Contraente. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Agenzia non autorizzerà il subappalto. Il Fornitore deve allegare alla copia del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento ex art. 2359 c.c. con il subappaltatore.

5. Il fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Agenzia e/o delle Amministrazioni Contraenti, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Agenzia e/o le Amministrazioni Contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. Ai sensi dell'art. 119 comma 12, del D.lgs. n. 36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.
8. Fuori dai casi di cui all'articolo 119 comma 11, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione Contraente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
9. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l'Amministrazione Contraente sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
10. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Agenzia potrà risolvere la Convenzione e le Amministrazioni Contraenti l'Ordinativo di Fornitura, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
11. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023.

Articolo 28 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 120 co. 1, lett. d) n. 2 del D.lgs. n. 36/2023.
2. Per la cessione dei crediti si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/91.

3. Ai fini dell'opponibilità alle Amministrazioni contraenti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitorie.
4. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
5. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.
6. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

Articolo 29 - Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni Contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Amministrazioni Contraenti.
3. Le Amministrazioni Contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni Contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 30 - Responsabile del Servizio e Referente del Fornitore

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. Bezzi Ido il Responsabile del Servizio, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della Agenzia.
2. I dati di contatto del Responsabile del Servizio sono: tel. 335-7017283, e-mail coopbidente@libero.it.
3. Il Fornitore deve inoltre comunicare alle Amministrazioni Contraenti il nominativo del Responsabile dell'esecuzione del contratto che svolgerà il ruolo di interfaccia con l'Amministrazione Contraente per tutte le attività ed eventuali problematiche inerenti il servizio.

Articolo 31 - Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Agenzia, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

Articolo 32 - Collegio Consultivo Tecnico

1. Al fine di consentire la rapida risoluzione delle controversie inerenti la presente Convenzione, è costituito un Collegio Consultivo Tecnico formato secondo quanto previsto dall'art. 215 del Codice.
2. Qualora la controversia tra Fornitori e Stazione Appaltanti aderenti riguardi l'esecuzione di un Ordinativo di Fornitura, il Collegio Consultivo Tecnico è costituito solo laddove l'importo dello stesso Ordinativo sia superiore a 1 milione di euro. I costi sono ripartiti tra le parti.

Articolo 33 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.
In particolare, il Fornitore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della presente Convenzione, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della Convenzione stessa e degli Ordinativi di Fornitura, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.
L'informativa è contenuta al paragrafo 28 del Disciplinare di Gara che deve intendersi integralmente trascritto in questa sede.
2. L'Agenzia, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in

particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni Contraenti, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

3. Con la sottoscrizione della Convenzione il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione della Convenzione e dei contratti attuativi, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara in precedenza richiamate.
4. In ogni caso le Amministrazioni Contraenti, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione all'Agenzia, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
5. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall' art 32 Regolamento UE 2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679.
6. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui l'Agenzia risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, Regolamento UE 2016/679 (GDPR). In coerenza con quanto previsto dalla normativa richiamata, il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679 e dalle ulteriori norme regolamentari in materia, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in qualsiasi caso, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
7. Il Fornitore qualora venga nominato "Responsabile del trattamento" si impegna inoltre a:
 - a) adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 32 Regolamento UE 2016/679;
 - b) tenere un registro del trattamento conforme a quanto previsto dall'art. 30 del Regolamento UE/2016/679 ed a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento. Il Fornitore dovrà consentire alle Amministrazioni Contraenti di eseguire, anche tramite terzi

incaricati, le verifiche sulla corretta applicazione delle norme in materia di trattamento dei dati personali;

- c) predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art 13 del Regolamento UE 2016/679 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
 - d) dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato;
 - e) trasmettere all'Agenzia, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e da 15 a 23 del Regolamento UE 2016/679 che necessitano di riscontro scritto, in modo da consentire all'Agenzia stessa di dare riscontro all'interessato nei termini; nel fornire altresì all'Agenzia tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
 - f) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
 - g) consentire all'Agenzia, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.
8. Ove applicabile, in ragione dell'oggetto della Convenzione, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento dei dati personali, il medesimo potrà essere nominato Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; in tal caso, il Fornitore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile del trattamento da parte dell'Amministrazione Contraente relativamente ai dati personali di cui la stessa è titolare e che potranno essere trattati dal Fornitore nell'ambito di erogazione dei servizi contrattualmente previsti. In tal caso, il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nell' Ordinativo di Fornitura, unitamente ai suoi allegati.
9. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, tecnica e organizzativa necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy ed a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei dati personali.
10. Nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, c.d. G.D.P.R., e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, c.d. Codice Privacy (come novellato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101), il Fornitore è tenuto a prendere visione dell' "Informativa relativa al trattamento dei dati personali – Connesso alle procedure di

partecipazione, gestione ed esecuzione della convenzione/accordo quadro discendente da gare aggregate e sistemi dinamici di acquisizione” pubblicata sul sito web aziendale: <http://www.ariaspa.it> nella seguente sezione <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/bandi-di-gara/i-nostri-bandi-di-gara/informativa-privacy-gare-aggregate-sda>

Articolo 34 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata con firma digitale.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni Contraenti per legge.

Articolo 35 - Verifiche sull'esecuzione della Convenzione

1. Anche ai sensi degli artt. 114 e 116 D.lgs. n.36/2023 il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni Contraenti ed all'Agenzia/Azienda, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. Le Amministrazioni Contraenti possono nominare da uno a tre componenti incaricati che, di norma in contraddittorio con il Referente del Fornitore, in qualsiasi momento e senza preavviso, possono effettuare controlli sulle modalità operative e sulle attrezzature utilizzate per lo svolgimento del servizio/delle attività, in tutte le sue fasi.
3. Al termine delle verifiche è redatto un verbale, firmato dai presenti e consegnato in copia al Fornitore, che si impegna a risolvere le eventuali non conformità riscontrate e, su richiesta dei Referenti delle Amministrazioni, a comunicare quali azioni correttive intende porre in atto per evitare il ripetersi delle non conformità dallo stesso giudicate gravi.
4. Nel caso siano contestate al Fornitore non conformità nell'esecuzione del servizio, le stesse devono essere risolte in via bonaria tra le parti, mantenendo comunque le Amministrazioni Contraenti la facoltà di richiedere la ripetizione delle attività non correttamente svolte e la sostituzione dei prodotti non conformi senza ulteriori addebiti economici. In attesa della risoluzione della non conformità, la fattura riferita al prodotto o servizio contestato non deve essere emessa e, se già emessa non sarà liquidata. Qualora le contestazioni non vengano risolte in via bonaria, le Amministrazioni Contraenti procedono ad applicare le penalità previste al precedente Articolo.
5. Il Fornitore, in ogni caso, si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni Contraenti.

6. In caso di ordinativi provenienti dalla Regione Lombardia, l'Amministrazione Contraente redige reclamo mediante l'apposita funzionalità presente in NECA di invio dei reclami. I reclami possono determinare l'applicazione delle penali da parte dell'Amministrazione Contraente e da parte di ARIA S.p.A. per quanto di rispettiva competenza. Le modalità operative della gestione dei reclami in NECA sono disponibili sul sito di ARIA nella sezione dedicata ai Manuali al seguente percorso: <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali>.

Articolo 36 - Procedura di affidamento in caso di insolvenza o impedimento del Fornitore

Nei casi previsti dall'art. 124 del Codice, l'Agenzia interpella progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare una nuova Convenzione per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei servizi, se tecnicamente ed economicamente possibile.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso della Convenzione in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

Articolo 37 - Sciopero del personale

1. In caso di sciopero il Fornitore deve porre in atto tutte le misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire la continuità dei servizi oggetto della Convenzione e comunque deve essere assicurato un servizio di emergenza.
2. In caso di inottemperanza le Amministrazioni Contraenti potranno procedere all'esecuzione d'ufficio degli interventi mancanti a causa dello sciopero, addebitando al Fornitore l'eventuale maggior costo sostenuto, il cui importo sarà detratto dalla prima fattura utile.
3. Ogni sciopero deve essere comunicato dal Fornitore alle Amministrazioni Contraenti con un anticipo di almeno 7 gg.

Articolo 38 - Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni Contraenti non

costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinatori di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

AGENZIA*

IL FORNITORE*

SABRINA AMERIO

IDO BEZZI

*Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/05 e s.m.i.

CAPITOLATO TECNICO

Sommario

<u>1. PREMESSA</u>	43
<u>2. OGGETTO</u>	43
<u>3. DURATA</u>	44
<u>4. ATTIVITÀ TECNICO ORGANIZZATIVA PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO</u>	44
<u>5. INTERVENTI PREVISTI NEL CASO DI SOSPETTO DI INFEZIONE, DI INFEZIONE ACCERTATA O IN TUTTI I CASI DI ABBATTIMENTI DISPOSTI DALL'AUTORITÀ COMPETENTE</u>	47

1. PREMESSA

I servizi di cui al presente Capitolato tecnico perseguono lo scopo preminente di assicurare la tutela e la salvaguardia della salute, dell'incolumità pubblica e del patrimonio zootecnico, attraverso il potenziamento dell'azione di prevenzione e l'approntamento di efficaci misure tecniche, organizzative ed operative atte a contrastare e mitigare il rischio di diffusione di eventuali focolai di malattie diffuse del bestiame, comprese l'influenza aviaria e la peste suina africana, nel territorio delle regioni Emilia-Romagna e Lombardia, per le quali sia richiesto l'abbattimento obbligatorio ai sensi della normativa nazionale e comunitaria.

2. OGGETTO

I servizi di cui al presente Capitolato tecnico hanno per oggetto:

- a) l'attività tecnico organizzativa per la prevenzione del rischio di diffusione di eventuali focolai di malattie diffuse del bestiame, comprese l'influenza aviaria e la peste suina africana, nei territori delle regioni Emilia-Romagna e Lombardia in cui sia richiesto l'abbattimento obbligatorio ai sensi della normativa nazionale e comunitaria.

Le Regioni coinvolte nell'iniziativa sosterranno la spesa per tale attività sottoscrivendo l'Ordinativo di Fornitura di durata triennale dalla data di emissione; tale Ordinativo di Fornitura verrà sottoscritto anche come contratto in favore delle Aziende Sanitarie/Agenzie Tutela salute dei territori delle Regioni aderenti all'iniziativa.

L'importo complessivo triennale stimato come base d'asta per tale attività è di € 660.000,00 IVA esclusa; il valore aggiudicato sarà suddiviso in parti uguali tra le Regioni aderenti

- b) gli eventuali interventi previsti nel caso di sospetto di infezione e di infezione accertata, o in tutti i casi di abbattimenti disposti dall'autorità competente.

I costi degli interventi da realizzarsi, in caso di sospette infezioni o infezioni accertate, saranno sostenuti dalle Aziende Sanitarie/Agenzie Tutela Salute competenti per territorio, mediante emissione di Ordinativi di Fornitura, per importi calcolati in via presuntiva in base ai prezzi definiti dal Fornitore per le specifiche attività e fino alla concorrenza massima di Euro 7.000.000,00 IVA esclusa, per il periodo di durata della Convenzione per la Regione Emilia-Romagna e di Euro 13.000.000,00 IVA esclusa, per il periodo di durata della Convenzione per la Regione Lombardia.

All'interno del singolo allevamento le modalità di svolgimento del servizio dovranno essere concordate con le singole Aziende Sanitarie/Agenzie Tutela salute al momento dell'intervento.

Nell'ipotesi di contestualità di focolai nelle aree territoriali di una delle regioni aderenti, le priorità di intervento, saranno decise dalla rispettiva Autorità regionale competente.

Nell'ipotesi di contestualità di focolai nelle aree territoriali della regione Emilia-Romagna e della regione Lombardia le priorità di intervento, saranno decise congiuntamente dalle Autorità competenti delle regioni aderenti.

Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata della Convenzione, sia esaurito l'importo massimo spendibile riferito alla voce in esame, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo fino alla concorrenza di un quinto, ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D. lgs. n. 36/2023

Una ricognizione degli interventi effettuati, per far fronte all'emergenza sulle malattie diffusive del bestiame, è indicata nell'Allegato 6, in cui è riportato il Comune, la specie, la categoria degli animali oggetto dell'intervento, il numero di capi oggetto di abbattimento e i chilogrammi complessivi. Le informazioni ivi contenute hanno carattere indicativo e potranno essere utilizzate come dato storico per una stima delle attività che potranno essere oggetto dell'appalto.

3. DURATA

La Convenzione, che verrà stipulata a seguito della presente gara, avrà la durata di 36 (trentasei) mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Le Regioni interessate all'iniziativa, aderiranno alla Convenzione emettendo i propri Ordinativi di fornitura con durata fino al 36° mese successivo alla data di emissione degli ordinativi stessi. Tali ordinativi verranno sottoscritti anche come contratto in favore delle Aziende Sanitarie/Agenzie Tutela salute dei rispettivi territori regionali.

Nei casi di sospetto di infezione, di infezione accertata o in tutti i casi di abbattimenti disposti dall'autorità competente che dovessero interessare azienda/e agricole/zootecniche, le Aziende Sanitarie/Agenzie Tutela salute territorialmente competenti, potranno chiedere al Fornitore di attivare immediatamente gli interventi necessari ed entro i successivi 7 giorni lavorativi aderiranno alla Convenzione emettendo un Ordinario di Fornitura per un importo calcolato in via presuntiva in base ai prezzi definiti dal Fornitore per le specifiche attività che verranno richieste per l'intervento da eseguire.

4. ATTIVITÀ TECNICO ORGANIZZATIVA PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO

Per la realizzazione delle attività di cui all'oggetto dell'appalto, il Fornitore dovrà garantire le seguenti misure tecnico-operative ed organizzative per la prevenzione del rischio:

❖ DOTAZIONE MINIMA DI PERSONALE

Per lo svolgimento dell'attività il Fornitore dovrà garantire la dotazione minima di personale come sotto riportato:

1. Un responsabile delle attività di prevenzione per ciascuna regione aderente con funzione di coordinamento del presidio e coordinamento operativo sui territori regionali per il raccordo con le regioni;
2. Almeno 5 (cinque) "caposquadra" per ogni regione, con specifica formazione sulle modalità di cattura, abbattimento e recupero degli animali nel rispetto del Regolamento CE 2009/1099 e dei Manuali Operativi nazionali specifici per le diverse malattie, incluso il rispetto delle misure di biosicurezza e sull'utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI), in grado di verificare l'efficacia e l'efficienza dell'operatività all'interno della squadra e il pieno rispetto delle misure di sicurezza da parte degli operatori, in coerenza con le istruzioni impartite dall'Azienda sanitaria territorialmente competente.
 - Due caposquadra per ciascuna regione devono essere reperibili h 24 e immediatamente attivabili; i restanti tre per ciascuna regione dovranno essere disponibili entro 24 (ventiquattro) ore dalla richiesta. Al fine di poter rispettare la tempistica indicata, il Fornitore alla stipula della Convenzione dovrà dimostrare di avere in organico almeno quattro caposquadra e dovrà implementare il proprio organico di altri sei caposquadra entro i successivi 10 giorni naturali e consecutivi dalla stipula.
3. 45 (quarantacinque) operatori da dividere in squadre, da destinare alle attività di prelievo, di abbattimento dei capi, pulizia, disinfezione e bonifica, sottoposti agli esami medici ed alle vaccinazioni prescritti dalle disposizioni vigenti (in

particolare la vaccinazione nei confronti dell'influenza stagionale di tutto il personale operativo e di coordinamento), dotati del necessario equipaggiamento

- Almeno 20 (venti) operatori devono essere reperibili h 24 e immediatamente attivabili;
 - i rimanenti 25 dovranno essere disponibili entro 24 (ventiquattro) ore dalla richiesta. Al fine di poter rispettare la tempistica indicata, il Fornitore alla stipula della Convenzione dovrà dimostrare di avere in organico almeno 20 operatori e dovrà implementare il proprio organico di altri 25 operatori entro i successivi 10 giorni naturali e consecutivi dalla stipula.
4. 50 operatori per ciascuna delle due regioni, dedicati all'attività di abbattimento, di cui il Fornitore garantisce l'attivazione a chiamata entro i 3 giorni lavorativi successivi alla richiesta di attivazione, necessari al potenziamento delle squadre per fronteggiare le eventuali necessità sopravvenute. Il Fornitore è tenuto, entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla stipulazione della Convenzione a documentare la disponibilità del personale richiesto. La richiesta di attivazione potrà essere effettuata esclusivamente da parte delle strutture competenti della Regione Emilia-Romagna e della Regione Lombardia (Aziende Sanitarie/Agenzie Tutela salute).

Tutto il personale deve essere adeguatamente formato e periodicamente aggiornato, conformemente al Regolamento CE 2009/1099 e dei Manuali Operativi nazionali specifici per le diverse malattie relativamente a: modalità operative e tutela del benessere animale nelle operazioni di manipolazione, movimentazione e abbattimento di animali, misure minime di biosicurezza, modalità di pulizia e disinfezione degli allevamenti. La formazione deve inoltre includere quanto previsto dalle norme vigenti in tema di salute e sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento al D.lgs. 81/08 per quanto riguarda i rischi connessi all'utilizzo del gas per la saturazione dei capannoni e/o dei ricoveri degli animali ed ai rischi connessi alla salute dovuti all'esposizione ad agenti biologici, il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, le misure di prevenzione e controllo, fra cui la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti. L'informazione e formazione deve riguardare altresì le misure protettive messe a disposizione, quali le vaccinazioni prescritte o raccomandate, in particolare la vaccinazione nei confronti dell'influenza stagionale.

Su richiesta delle strutture competenti delle regioni aderenti, il Fornitore dovrà rendersi disponibile a partecipare ad almeno una esercitazione o simulazione all'anno (tali esercitazioni non potranno essere organizzate in periodi di focolai epidemici attivi).

I Fornitori in sede di presentazione dell'offerta dovranno indicare l'organigramma e il funzionigramma dedicato al servizio oggetto della gara, indicando la specifica formazione delle singole figure professionali dedicate. In particolare, per le figure del Responsabile coordinatore dell'attività e dei Caposquadra, dovranno essere inseriti i rispettivi curricula. Durante tutta la durata della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura da essa derivanti il Fornitore dovrà mantenere i curricula professionali e formativi del personale, debitamente aggiornati, a disposizione delle strutture competenti delle regioni e delle singole Aziende Sanitarie/Agenzie Tutela salute aderenti.

❖ **DOTAZIONE MINIMA DI MEZZI ED ATTREZZATURE**

Il Fornitore, per lo svolgimento dell'attività, dovrà garantire la dotazione necessaria di mezzi ed attrezzature come sotto riportato:

1. dotazione, per ciascuna delle figure professionali dedicate all'attività, dei necessari dispositivi di protezione individuale, nel rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro (tipo FP3 ventilati, indumenti protettivi ecc.);
2. le attrezzature, di seguito elencate:
 - 6 container con strumentazione idonea all'abbattimento dei suini, conforme alle indicazioni del "Welfare of pigs during killing for purposes other than slaughter" EFSA journal doi: 10.2903/j.efsa.2020.6195 – par. 3.3.7. Gas mixtures in containers killing method e ad eventuali indicazioni del Centro di riferimento nazionale per il benessere animale sito presso l'istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna sede di Brescia;
 - 2 container uso spogliatoio-bagno;
 - 2 escavatore o terna;
 - 2 pala meccanica caricatrice (di dimensioni idonee alla movimentazione efficiente delle diverse specie da movimentare);
 - 2 autocarro con braccio;
 - 4 stazioni mobili disinfezione;
 - 2 generatore EE;
 - 4 idropultrici con caratteristiche tecniche (potenza e lunghezza dei tubi a pressione) tali da poter garantire la disinfezione di capannoni industriali ad uso zootecnico;
 - 2 motocompressore;
 - 4 punti luce per illuminazione notturno;
 - misuratori di gas (CO₂, ossigeno e gas inerti) per verificare il raggiungimento della concentrazione del gas/della miscela di gas durante le attività di abbattimento, a tutela del benessere degli animali durante l'abbattimento;

Per la realizzazione dell'attività il Fornitore dovrà inoltre essere in possesso di:

- pozzetti, teloni, bombole di anidride carbonica, cavi, tubi, paratoie, rampe e altri materiali e attrezzature per la cattura, il contenimento e la mobilitazione degli animali verso i campi di morte, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dai manuali operativi nazionali e regionali per le diverse malattie. L'eventuale utilizzo di strumentazione presente nel sito di intervento dovrà essere oggetto di esplicita autorizzazione del proprietario della stessa.
- materiali e mezzi per l'abbattimento eutanasico di volatili, di bovini, di suini, di ovini, di caprini e di equini secondo quanto previsto dalla normativa vigente e se presenti dai manuali operativi nazionali e regionali per le diverse malattie;
- materiali e attrezzature per la movimentazione delle carcasse degli animali abbattuti o morti secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dai manuali operativi nazionali per le diverse malattie;

- materiali e mezzi per il trattamento del letame, dei mangimi, paglia, fieno e di tutti gli altri materiali che in base ai manuali operativi specifici delle malattie devono essere distrutti o trattati per l'inattivazione dell'agente causale del focolaio secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dagli stessi manuali operativi;
- materiali e mezzi per la raccolta di prodotti di origine animale (es.: uova, latte ecc.), ai fini del successivo trasporto, e smaltimento ad opera delle ditte incaricate.

Il Fornitore dovrà, inoltre, essere in grado di garantire entro 24 ore solari dall'accantieramento la disponibilità del gas necessario alle operazioni di abbattimento (nel quantitativo minimo di 3 cisterne al giorno).

❖ **MISURE ORGANIZZATIVE**

Per lo svolgimento dell'attività il Fornitore dovrà garantire:

1. procedure e modalità organizzative idonee all'attivazione degli interventi in caso di sospetto di infezione, di infezione accertata o in tutti i casi di abbattimenti disposti dall'autorità competente, nonché al rispetto delle **20 ore** solari come tempo massimo per l'accantieramento e ulteriori **24 ore** solari come tempo massimo per l'avvio dell'attività di abbattimento;
2. l'accensione di un'assicurazione contro gli infortuni a favore del personale operativo e del personale di coordinamento e di un'assicurazione RCT con massimale non inferiore ad Euro 500.000,00;
3. sede/i operativa/e e magazzino/i idonei a garantire l'attività e il ripristino delle scorte durante la/e emergenza/e. Dovrà essere garantita almeno una sede operativa nei territori o nei territori limitrofi a quelli interessati dall'intervento. Nell'offerta il fornitore dovrà indicare le sede/i operativa/e e magazzino/i idonei a garantire l'attività e il ripristino delle scorte durante la/e emergenza/e con precisa localizzazione rispetto al territorio delle due regioni interessate.
4. manutenzione e adeguamento di mezzi, materiali ed attrezzature.
5. la raccolta ed il carico delle carcasse e dei materiali da smaltire, al fine del successivo trasporto al centro di smaltimento individuato dalle Aziende sanitarie/Agenzie Tutela Salute territorialmente competenti. Il carico delle carcasse degli animali abbattuti, dei prodotti di origine animale e degli altri materiali da smaltire (es. mangimi), dovrà essere effettuato, dall'aggiudicatario della presente procedura, in conformità con le prescrizioni previste dal Regolamento Comunitario 1069/2009 e altre disposizioni vigenti, in accordo con il Servizio Veterinario competente. Il Fornitore dovrà assicurare piena collaborazione alle Aziende Sanitarie/Agenzie Tutela Salute territorialmente competenti anche ai fini del raccordo con le ditte incaricate del trasporto e smaltimento.

5. INTERVENTI PREVISTI NEL CASO DI SOSPETTO DI INFEZIONE, DI INFEZIONE ACCERTATA O IN TUTTI I CASI DI ABBATTIMENTI DISPOSTI DALL'AUTORITÀ COMPETENTE

Per la realizzazione delle attività di cui al **punto b)** oggetto dell'appalto, in tutti i casi di abbattimenti disposti dall'autorità competente, il Fornitore dovrà garantire l'attivazione, in uno o più allevamenti situati nel territorio regionale, degli interventi di abbattimento sotto la direzione delle autorità veterinarie, secondo quanto previsto dai rispettivi Manuali operativi predisposti dai Centri di Referenza Nazionali, se presenti. Qualora l'infezione fosse accertata nei suini selvatici, potrà essere richiesto al Fornitore aggiudicatario di pianificare l'attivazione di interventi di recupero di carcasse o di animali abbattuti secondo le disposizioni della/e Aziende sanitarie/Aziende tutela salute territorialmente competente/i e fornire specifico preventivo.

L'intervento verrà attivato da parte delle Aziende Sanitarie/Agenzie Tutela Salute territorialmente competenti sull'azienda agricola/zootecnica sede di focolaio. In caso di più focolai contemporanei, il Settore Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Regione Emilia-Romagna e l'Unità Organizzativa Veterinaria della Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia si coordineranno e terranno i rapporti con il Responsabile coordinatore della Ditta aggiudicataria e, se del caso, assumeranno le decisioni in base alle richieste provenienti dalle Autorità Sanitarie Locali territorialmente competenti avvalendosi, per quanto possibile, dell'Unità di Crisi Regionale.

Il Fornitore dovrà rendersi disponibile, in fase di sopralluogo, a redigere con i veterinari ufficiali delle Aziende Sanitarie /Agenzie Tutela Salute, i piani di azione per gli abbattimenti e a fornire prontamente tutte le informazioni, anche di natura operativa, utili a una estinzione rapida ed efficiente nel rispetto delle misure di biosicurezza e del benessere all'abbattimento.

Il Fornitore, sulla base delle indicazioni del Servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria/Agenzia Tutela Salute competente per territorio, dovrà predisporre il piano di azione. Il Fornitore dovrà schematizzare graficamente l'area di intervento (con i relativi capannoni /strutture e le relative dimensioni, i punti di accesso e disinfezione, la categoria degli animali, il numero e il peso stimato) e l'organizzazione del cantiere (delineando le aree sporco/pulito individuate con posizionamento dell'area filtro) in funzione del metodo di abbattimento più idoneo. Il Fornitore dovrà stilare un programma indicando il numero delle squadre necessarie e le relative attrezzature, quantificando il costo presunto dell'intervento, comprensivo dei costi per l'eventuale abbattimento di animali tramite saturazione con gas nei capannoni (numero di cisterne previste). Il piano dell'intervento dovrà essere validato dal Servizio Veterinario dell'Azienda sanitaria/Agenzie Tutela salute richiedente, al quale spetta la vigilanza ed il controllo sull'andamento dell'attività. Tutti gli eventuali interventi dovranno essere, concordati di volta in volta con i Servizi veterinari competenti delle singole Aziende Sanitarie/Agenzie Tutela salute interessate.

Per l'intervento dovranno essere organizzate più squadre, con possibilità che queste si alternino in successione. Di norma ogni squadra dovrà essere composta da 10 operatori, con possibilità che tale numero venga diminuito o aumentato su richiesta dell'Azienda sanitaria/Agenzia Tutela Salute competente. Per ogni squadra deve essere individuato un caposquadra. Per i servizi di abbattimento e di disinfezione in caso di utilizzo, per il singolo focolaio, di un numero di operatori superiori a 20, dal 21° in poi il costo orario per operatore viene ridotto del 15%.

Il personale impegnato negli interventi di cui al **punto b)** del presente Capitolato non dovrà entrare in contatto con animali delle specie sensibili per i tempi indicati dai rispettivi Manuali operativi predisposti dai Centri di Referenza Nazionali, se presenti.

Per ogni giorno di intervento, il Fornitore dovrà compilare un rapporto contenente:

- il numero ed il nominativo degli operatori messi a disposizione, con indicazione per ciascuno dell'attività assegnata e del numero di ore di lavoro effettuate mediante compilazione del registro di cantiere;
- i dati relativi alle carcasse, prodotti zootecnici, materiali in genere raccolti per il successivo invio alla distruzione, le prestazioni rese e le eventuali specifiche indicazioni o prescrizioni impartite dai Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie/Agenzie Tutela Salute;
- I dati dei materiali utilizzati per l'abbattimento e la disinfezione.

Il rapporto, vistato dal Servizio Veterinario dell'Azienda sanitaria/Agenzia Tutela Salute competente, dovrà essere inviato al competente settore regionale. Il Fornitore dovrà inoltre trasmettere alle Aziende Sanitarie/Agenzie Tutela Salute le voci

di spesa dettagliate/aggregate come previste dalla normativa comunitaria in materia di cofinanziamento, secondo le indicazioni fornite a livello Regionale

Il Settore regionale competente si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore una sintetica relazione tecnica sulle attività svolte.

Le attività previste in caso di eventuali interventi per sospetto di infezione, di infezione accertata o in tutti i casi di abbattimenti disposti dall'autorità competente dovranno comprendere:

- trasferimento sul luogo dell'intervento, di uomini e mezzi come da programma di intervento;
- accantieramento;
- esecuzione delle operazioni volte all'abbattimento dei capi infetti o sospetti d'infezione in base alle direttive impartite dal Servizio Veterinario competente e alle indicazioni dei Manuali operativi predisposti dai Centri di Referenza Nazionali, se presenti;
- raccolta e caricamento sui mezzi di trasporto delle ditte incaricate per il successivo invio allo smaltimento, delle carcasse degli animali abbattuti, dei prodotti di origine animale e dei materiali da trasportare. Qualora per decisione del Servizio Veterinario competente lo smaltimento dovesse avvenire con diversa modalità, (ad esempio interrimento), il Fornitore dovrà provvedere all'attività e i relativi costi verranno fatturati alla tariffa oraria offerta per le attività di abbattimento;
- disinfezione e bonifica in base alle direttive impartite dal Servizio Veterinario dell'Azienda sanitaria competente e alle indicazioni dei Manuali operativi predisposti dai Centri di Referenza Nazionali, delle attrezzature e degli automezzi utilizzati per l'abbattimento e la movimentazione interna al sito dell'intervento, comprese: la pulizia, la disinfezione e la manutenzione.
- disinfezione e bonifica degli impianti e delle aree dell'allevamento in base alle direttive impartite dal Servizio Veterinario dell'Azienda sanitaria competente e alle indicazioni dei Manuali operativi predisposti dai Centri di Referenza Nazionali, se presenti (tale attività a discrezione del Servizio Veterinario dell'Azienda sanitaria competente può essere lasciata a carico dell'Azienda agricola interessata dall'intervento);
- lo smaltimento dei disinfettanti e dei DPI e di ogni altro materiale utilizzato;
- la rimozione del cantiere.

N.B. Qualora l'infezione fosse accertata nei suidi selvatici e venisse richiesto al fornitore aggiudicatario di pianificare l'attivazione di interventi di recupero di carcasse o di animali abbattuti, verrà richiesto allo stesso la formulazione di specifico preventivo che tenga in considerazione le attività sopra previste (ai costi indicati) se del caso applicabili.

Per l'accantieramento verrà riconosciuto un costo fisso di allestimento e rimozione cantiere pari a:

- € 2.700,00 (IVA esclusa) in caso di malattie degli avicoli (ad es. influenza aviaria, salmonellosi)
- € 5.000,00 (IVA esclusa) in caso di malattie dei suini (ad es. peste suina africana, afta epizootica).
- € 2.400,00 (IVA esclusa) per altre malattie.

